

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE "A.MICI & CO."
--

ARTICOLO 1 : COSTITUZIONE

1. E' costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "A.Mici & Co.", in forma di associazione non riconosciuta, di seguito denominata semplicemente Associazione, con sede in Lumezzane.
2. L'Associazione, organizzazione di volontariato, è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico, ed agisce nei limiti della Legge 11 agosto 1991 n. 266.
3. L'Associazione è, pertanto, costituita in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti della normativa di cui all'art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
4. L'associazione:
 - A. è assolutamente apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro;
 - B. ha durata illimitata
 - C. persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel campo della tutela degli animali e dell'ambiente;
 - D. svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse.
5. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione.
6. L'associazione potrà svolgere le proprie attività anche al di fuori della sede sociale.

ARTICOLO 2 : SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione ha per scopo la protezione degli animali, l'affermazione e la tutela dei loro diritti e si batte contro ogni forma di sfruttamento e violenza sugli animali, per il rispetto del diritto alla non sofferenza di ogni essere vivente, nonché provvedere alla connessa tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente. L'Associazione ha inoltre lo scopo di promuovere una corretta convivenza tra l'uomo e gli altri animali.
2. A tal fine l'Associazione potrà svolgere, in attuazione di tali scopi sociali, con prestazioni non occasionali di volontariato attivo, le seguenti attività:
 - 1) provvedere alla protezione di animali abbandonati, curarli, vaccinarli, dare loro adeguata assistenza e ogni cura possibile, cercando in seguito di collocare tali animali presso famiglie desiderose di adottarli e dare loro l'amore di cui hanno diritto;
 - 2) curare l'istituzione e la gestione di strutture di assistenza e ricovero di animali e di tutela degli ecosistemi naturali, contribuendo con ciò anche a far fronte alle esigenze di assistenza sanitaria e di fornitura di prestazioni e servizi ai propri aderenti per le finalità connesse al presente statuto;
 - 3) provvedere alla cura e sterilizzazione dei gatti delle colonie feline, ed eventualmente di altri animali come da prescrizioni normative, in accordo con gli enti pubblici e privati preposti;
 - 4) provvedere alla protezione degli animali anche con interventi diretti di natura sanitaria, eventualmente in collaborazione con strutture pubbliche;
 - 5) collaborare con gli enti preposti dalle norme vigenti alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio faunistico e dell'ambiente;
 - 6) svolgere attività a tutela dei diritti degli animali attraverso la promozione, anche con azione educativa nelle scuole di ogni ordine e grado, della solidarietà, del volontariato e dell'aggregazione sociale e lo svolgimento di attività culturali, nelle più svariate forme, quali strumenti per innalzare il livello culturale dell'uomo onde ottenere il rispetto e la protezione degli animali e del loro habitat;
 - 7) creare un movimento di opinione pubblica in favore dei diritti di tutti gli animali, promuovere ed attuare iniziative e campagne per sensibilizzare l'opinione pubblica in ogni campo di difesa zoologica;
 - 8) organizzare corsi di educazione civica per un corretto rapporto ed una sana convivenza fra uomini e animali;
 - 9) aderire a campagne a favore dell'abolizione di ogni esperimento su animali, tra cui la vivisezione: l'Associazione persegue lo scopo della difesa degli animali da qualsiasi maltrattamento;
 - 10) instaurare un concreto coordinamento e collegamento fra altre associazioni che perseguono scopi analoghi: tale coordinamento e collegamento mira a promuovere la reciproca solidarietà e la mutua collaborazione nell'interesse degli scopi comuni, nella loro tutela e nel loro perseguimento;

- 11) concertare con le autorità centrali e locali la soluzione dei problemi che hanno riflessi nel campo della natura, dell'ambiente e della protezione degli animali;
 - 12) promuovere il perfezionamento della normativa attinente ai settori rientranti nel proprio ambito di attività;
 - 13) promuovere la cultura alimentare vegetariana;
 - 14) esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento
 - 15) svolgere attività economica e finanziaria, compresa la stipula di contratti di compravendita di servizi, beni mobili od immobili, obbligazioni, volta al raggiungimento degli scopi associativi suddetti;
 - 16) partecipare e/o organizzare iniziative ed attività idonee al raggiungimento degli scopi associativi suddetti, tra cui ogni genere di spettacolo musicale e/o teatrale, proiezioni di film e/o video, festa, anche legati alla raccolta di fondi e/o lotterie;
 - 17) svolgere tutte quelle attività culturali, anche attraverso i mezzi informatici, atte a migliorare e facilitare il compito dei propri associati e l'attuazione delle finalità dell'Associazione;
 - 18) curare la produzione e distribuzione di pubblicazioni e riviste, nonché supporti audio-visivi, informatici o di diverse ed innovative tecnologie, per i suddetti scopi;
 - 19) valorizzare persone idonee a perseguire i suddetti scopi associativi nelle istituzioni, negli enti pubblici e privati, in altre associazioni ed organizzazioni ed in tutti gli ambiti sociali atti al raggiungimento degli scopi associativi suddetti;
 - 20) svolgere tutte le attività collaterali e connesse agli scopi indicati nei punti precedenti.
3. L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'associazione potrà, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

ARTICOLO 3 : SCOPO SOLIDARISTICO

1. L'Associazione non ha finalità di lucro e pertanto tutte le sue attività sono esercitate per fini di solidarietà sociale e conformemente alla vigente normativa in materia di organizzazioni prive di finalità lucrative, comunque denominate.
A tale fine, in particolare:
 - a) all'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, capitale, durante la vita dell'Associazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano conformi alla legge o siano effettuate a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura;
 - b) l'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, quali, a titolo meramente esemplificativo, migliorie da apportare alle proprie strutture atte ad accogliere gli animali ed eventuali acquisti di terreno;
2. In caso di scioglimento per qualunque causa, esaurita la fase di liquidazione, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale aventi finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 26 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.
3. L'Associazione utilizzerà nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo "Onlus", ovvero la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" per esteso.

ARTICOLO 4 : ASSOCIATI

1. L'associato è colui che condivide le finalità dell'associazione e contribuisce a realizzarle ovvero colui che partecipa, senza limiti temporali, alla vita associativa.
2. Il numero degli associati è illimitato.
3. All'associazione possono aderire tutte le persone fisiche, senza distinzione di sesso, età, razza, religione o altro, e le persone giuridiche, che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.
4. Nessuna differenziazione esiste nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.
5. Gli associati prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma gratuita, salvo il solo

rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'associazione, come disciplinato da apposito Regolamento.

6. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati e a partecipare alle iniziative che vengono di volta in volta posta in essere dall'Associazione.
7. Per l'ammissione ad associato è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo, o a persona da esso delegata, con la osservanza delle seguenti modalità:
 - a) indicare i dati anagrafici richiesti per la compilazione della tessera sociale e gli altri eventuali dati stabiliti dagli organi sociali;
 - b) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) pagare l'eventuale quota associativa stabilita dal consiglio direttivo.Si acquista lo status di associato al momento della presentazione della domanda e del pagamento dell'eventuale quota associativa.

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile ratifica, ovvero respinge, la domanda di ammissione. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in prima istanza il Consiglio Direttivo ed in via definitiva il Collegio Arbitrale.
7. Nella domanda di adesione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo Statuto ed i Regolamenti interni dell'Associazione.
8. I nuovi associati saranno iscritti nell'apposito libro degli associati, tenuto in forma libera.
9. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte dell'associato.
10. L'associato cessa di far parte dell'associazione:
 - a) per dimissioni volontarie pervenute per iscritto al Consiglio Direttivo ;
 - b) per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - c) per decesso;
 - d) per inosservanza del presente statuto;
 - e) per esclusione a seguito di decisione del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento:
 - per perdita dei diritti civili a seguito di condanne civili e penali, sino a che non intervenga la riabilitazione;
 - per condanna penale per maltrattamenti a carico di animali;
 - a causa di gravi inadempienze, qualora l'associato dimostri di non condividere le finalità dell'associazione e comunque risulti di turbamento nello svolgimento dell'attività dell'associazione stessa, arrechi, in qualunque modo, danni morali o materiali all'associazione [quali, a titolo esemplificativo: adesione ad associazioni, enti ed organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità contrarie o incompatibili con le attività e gli scopi dell'Associazione; diffusione, con ogni mezzo, di notizie; commissione di atti che siano tali da ledere il prestigio dell'associazione o degli organi associativi o che si pongano in conflitto con le deliberazioni assunte dagli organi sociali, o che disattendano le direttive adottate dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea, ovvero siano in contrasto con lo Statuto ed i Regolamenti; azioni che, anche senza dolo, abbiano causato all'Associazione danni economici e patrimoniali, ovvero particolari difficoltà gestionali].

Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni che hanno determinato tale provvedimento, egli può adire il Collegio Arbitrale, entro trenta giorni dalla delibera consigliare; in tal caso, l'efficacia della delibera di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio medesimo.
10. Le quote versate all'associazione non verranno rimborsate né al socio dimissionario, né al socio escluso.

ARTICOLO 5 : DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea.
2. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti gli associati godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
3. Tutti gli associati hanno diritto a prestare opera volontaria preventivamente concordata e a recedere dalla appartenenza all'Associazione.
4. Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti interni, a versare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo, nonché a prestare il lavoro a carattere volontario preventivamente concordato.

5. Gli associati non devono svolgere attività contrastanti o incompatibili con lo spirito e le finalità dell'Associazione quali vivisezione e qualsiasi attività che arrechi sofferenze a uomini, animali e ambiente.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione stessa.
7. Tutte le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e senza fini di lucro, salvo il rimborso di eventuali spese documentate sostenute per conto dell'Associazione preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - A. l'Assemblea degli associati
 - B. il Consiglio Direttivo
 - C. il Presidente

ARTICOLO 7 : ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti gli associati regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale associativa, ove prevista, entro la data di spedizione della convocazione.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente che deve predisporre l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare. La convocazione deve avvenire almeno quindici giorni prima della data stabilita, mediante avviso affisso nella sede sociale ovvero con comunicazione scritta – quale: lettera, telegramma, telefax, e-mail – da inviarsi a ciascun associato, ovvero con inserimento nel notiziario dell'Associazione.
4. L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno e ogni qual volta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
5. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno un terzo degli associati: in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al precedente comma 3, alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, e l'Assemblea deve essere tenuta entro un mese dalla convocazione.
6. L'assemblea è convocata presso la sede della Associazione o in locali ritenuti più idonei per capienza anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia.
7. L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno degli associati, presenti in nome proprio o per delega ad altra persona. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega.
8. Ciascun associato non può essere portatore di più di tre deleghe.
9. Ciascun associato ha diritto ad un voto; non è ammesso il voto per corrispondenza.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'Assemblea ha le seguenti incombenze:
 - A. eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
 - B. approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo
 - C. approvare il bilancio consuntivo
 - D. approvare eventuali regolamenti
 - E. delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita dell' Associazione ed ai rapporti della stessa, che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame
12. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - A. approvazione e modificazione dello statuto sociale;
 - B. atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
 - C. scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazioneSalvo che nell'ipotesi di scioglimento per cui si rinvia al successivo articolo 22, l'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi degli associati, in nome proprio o per delega, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in nome proprio o per delega.
Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

13. Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati.

ARTICOLO 8 : CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre a sette membri, i quali non devono ricoprire alcun tipo di carica politica.
2. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di quattro anni, e comunque sino all'assemblea di approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo (o rendiconto economico-finanziario) redatto.
3. Ciascun membro del Consiglio Direttivo è rieleggibile.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi.
5. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente che deve predisporre l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare. La convocazione deve avvenire almeno dieci giorni prima della data stabilita con comunicazione scritta: lettera, telegramma, telefax, e-mail, inserzione sul notiziario dell'Associazione.
6. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti dello stesso: in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al precedente comma 5, alla convocazione entro dodici giorni dal ricevimento della richiesta, e la riunione deve essere tenuta entro venti giorni dalla convocazione.
7. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.
8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
9. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.
Esso si riunisce e delibera per le finalità e per tutte le questioni attinenti la gestione dell'associazione, quali:
 - A. eleggere al proprio interno il Presidente;
 - B. eleggere al proprio interno il Vice Presidente;
 - C. eleggere al proprio interno il Segretario Tesoriere;
 - D. fissare le norme regolamentari per il funzionamento dell'Associazione;
 - E. redigere il rendiconto economico e finanziario (bilancio consuntivo) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - F. determinare il programma delle attività e redigere il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che ne autorizza la spesa;
 - G. determinare annualmente l'entità delle quote associative;
 - H. esaminare le domande degli aspiranti associati e delle richieste di apertura delle Sezioni per l'eventuale approvazione;
 - I. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari;
 - J. ratificare i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di urgenza, nella prima seduta utile;
 - K. predisporre eventuali Regolamenti interni da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea degli associati.
10. Il Consiglio Direttivo può affidare determinati incarichi ad uno o più dei suoi membri ovvero ad uno o più associati determinandone i limiti.
11. Qualora un componente del Consiglio Direttivo per dimissioni o per altra causa cessi di far parte del Consiglio, sarà sostituito dal primo nella graduatoria che segue l'ultimo eletto dall'Assemblea sociale, in caso di parità vale il primo sorteggiato.
12. Decade dal Consiglio Direttivo il consigliere che, dopo tre assenze consecutive non giustificate, non partecipa alla riunione successiva.
13. Il Consiglio Direttivo, con maggioranza dei due terzi dei suoi membri, può, per gravi motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione. In tal caso, la delibera del consiglio direttivo di revoca deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati entro sessanta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'assemblea.
14. Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla ratifica dell'assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del collegio medesimo.

ARTICOLO 9 : PRESIDENTE

1. Il Presidente, che è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, presiede l'Assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
3. Il presidente assolve i seguenti compiti:
 - A. stipula convenzioni, contratti e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione;
 - B. convoca e presiede l'Assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo;
 - C. nomina o revoca, con la ratifica del Consiglio Direttivo, i Presidenti e Vice Presidenti delle Sezioni;
 - D. sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
 - E. garantisce l'idonea pubblicità e trasparenza degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti gli associati.
4. Il Presidente, in caso di necessità o urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile.
5. In caso di impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente più anziano di età del Consiglio Direttivo.
6. Il Presidente, in collaborazione con il Segretario, potrà mettere in atto ogni operazione finanziaria atta a svolgere una corretta gestione dei fondi, compresa l'apertura di un Conto Corrente presso Istituti Finanziari.
7. Il Presidente viene sollevato dall'incarico nel caso in cui non ottemperi ai propri doveri dall'Assemblea convocata in sede ordinaria.

ARTICOLO 10 : VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce prova dell'impedimento del presidente.

ARTICOLO 11 : SEGRETARIO TESORIERE

1. Il Segretario Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente ed ha i seguenti compiti:
 - A. provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro degli associati;
 - B. provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - C. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi sociali;
 - D. predispone il rendiconto economico e finanziario (bilancio consuntivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo, entro il mese di marzo dell'anno successivo;
 - E. provvede alla tenuta dei registri contabili dell'Associazione, nonché alla conservazione della relativa documentazione;
 - F. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
2. Il Segretario è autorizzato a firmare gli atti di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 12 : GRATUITA' E DURATA DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche sono senza compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione.
2. Tutte le cariche hanno durata di quattro anni e possono essere riconfermate.

ARTICOLO 13 : DIPENDENTI E COLLABORATORI

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o instaurare rapporti di lavoro parasubordinato, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

ARTICOLO 14 : RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio sociale è costituito da:
 - a) da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione,
 - b) da fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il finanziamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - A. quote associative e donazioni dei Soci;
 - B. contributi e offerte di vario genere dei privati, a cui verrà riconosciuto il titolo di "Amico di A.Mici & Co.";
 - C. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
 - D. contributi di Organismi Internazionali;
 - E. donazioni e lasciti testamentari;
 - F. introiti derivanti da convenzioni;
 - G. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
 - H. qualsiasi altra entrata derivante dall'attività istituzionale e attività connesse, pur aventi natura commerciale, purché marginali e permesse dalla legge,
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Segretario o del Presidente, salvo diverse direttive del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15 : QUOTA SOCIALE

1. La quota associativa a carico degli associati è annuale ed è differenziata in:
 - A. quota sociale giovanile (minorenni)
 - B. quota socio ordinario
 - C. quota sociale senior (ultra sessantacinquenni)
 - D. quota socio sostenitore
2. L'ammontare delle quote potrà essere modificato dal Consiglio Direttivo di anno in anno secondo le esigenze dell'Associazione.
3. La quota non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di associato e può essere variata dal Consiglio Direttivo.
4. Gli associati non in regola con il pagamento delle quote non possono partecipare alle Assemblee né prendere parte alle attività della Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ARTICOLO 16 : BILANCIO E RENDICONTO

1. Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario (bilancio consuntivo) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.
3. Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo, è convocato per determinare il programma delle attività e redigere il bilancio preventivo per l'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.
4. I bilanci di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono restare depositati, unitamente agli eventuali allegati, presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 17 : AVANZI DI GESTIONE

1. Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto al fondo di riserva e utilizzato per spese di gestione ordinaria, per iniziative connesse agli scopi dell'associazione.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 18 : DEMOCRATICITA' DELL'ENTE E TRASPARENZA DEGLI ATTI

1. La vita ed il funzionamento dell'Associazione sono improntati a criteri di democraticità interna; in particolare dovranno essere garantite la libera partecipazione da parte di tutti gli aderenti alla vita dell'Associazione ed agli atti della stessa.
2. L'associazione è caratterizzata inoltre dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle

prestazioni fornite dagli associati.

3. L'Associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e non può avvalersi di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento dell'attività sociale.
4. Ogni associato, in riferimento al principio di trasparenza degli atti, ha facoltà di prendere visione dei bilanci, dei verbali e della documentazione dell'Associazione, nei termini e nei modi previsti dall'eventuale regolamento interno.

ARTICOLO 19 : RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. L'Associazione è vincolata verso Terzi dalla firma del Presidente o, in caso di impedimento o cessazione dello stesso, dal facente funzione.
2. Il Vice Presidente, i Consiglieri, il Segretario, i Presidenti di Sezione e i Vice Presidenti di Sezione sono vincolati verso Terzi unicamente dalla loro firma.

ARTICOLO 20 : COSTITUZIONE DELLE SEZIONI

1. L'Associazione si potrà avvalere in futuro di altre Sezioni su territorio nazionale, che saranno coordinate dai rispettivi Presidenti e Vice Presidenti di Sezione. Le richieste di costituzione delle sezioni saranno esaminate in via preventiva dal Presidente e successivamente dal Consiglio Direttivo per l'eventuale approvazione.
2. I Presidenti e i Vice Presidenti di Sezione sono nominati dal Presidente con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.
3. Le Sezioni non sono organi dell'Associazione e non hanno alcun valore formale, ma hanno per scopo la promozione delle attività della Associazione stessa.
4. Il Presidente, con successiva ratifica del Consiglio Direttivo, e/o il Consiglio Direttivo possono rimuovere, per gravi e giustificati motivi, i Presidenti e Vice Presidenti di Sezione.
5. Le Sezioni hanno sede in locali autonomi o presso il domicilio del Presidente di Sezione.
6. Le Sezioni hanno la seguente denominazione: ASSOCIAZIONE "A.MICI & Co." – Sezione di....."

ARTICOLO 21 : CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra gli associati o tra alcuni di essi e l'Associazione, tra i membri del consiglio direttivo o tra alcuni di essi, gli associati e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri amichevoli compositori, eletti dall'assemblea degli associati.
2. Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ARTICOLO 22 : MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Le proposte per la modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi dell'Associazione o da almeno la metà degli associati.
2. L'Assemblea che delibera in ordine alle modifiche del presente Statuto deve essere costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati ed approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti.
3. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all'Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.
4. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ed i beni che residuano dopo la fase liquidatoria ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, così come previsto dall'art.5 comma 4 della Legge n.266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

ARTICOLO 23 : NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, trovano applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia di associazioni e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.